



TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Crisi di Impresa

Ai
SIGG.RI CURATORI

All'On.le
CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI
Sede

All'On.le
CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
Sede

All'On.le
CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEI CONSULENTI DEL LAVORO
Sede

e, p.c.

Al
RESPONSABILE DELLA CANCELLERIA
CRISI DI IMPRESA
Dott. Massimo Zazzini

Al
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Paolo Sordi

CIRCOLARE IN TEMA DI ADEMPIMENTI ESSENZIALI DEL CURATORE

1. Premessa

La disciplina relativa alla procedura liquidatoria (liquidazione giudiziale) è dai più considerata la "rivisitazione" di quella relativa al fallimento: essa, infatti, non ha subito, a differenza di

quella relativa agli strumenti di composizione della crisi e dell'insolvenza, un rilevante processo di "ristrutturazione" ma solo un intervento di "aggiustamento".

In realtà, se questo è vero, è del pari evidente che risulta completamente modificata la sistematica della disciplina, con la conseguenza che proprio il nuovo apparato normativo finisce, nel suo complesso, per "aggravare" notevolmente la posizione del curatore.

Di qui la necessità di individuare, con riserva di successiva integrazione, alcuni adempimenti essenziali che detto organo della procedura è chiamato a porre in essere.

2. Accettazione dell'incarico, revoca e sostituzione.

A norma dell'art. 126 CCII, il curatore, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, deve accettare l'incarico e nel relativo atto deve:

- dichiarare (come prescritto dall'art. 35.19, comma primo, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, né di avere con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione;
- indicare l'esistenza di rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento.

Il termine di giorni due va ritenuto, attesa l'urgenza con la quale vanno poste in essere le prime attività del curatore, essenziale, per cui il Tribunale sostituirà immediatamente il curatore che nel termine suindicato non abbia accettato l'incarico.

3. Procedimento di reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale

3.1. L'inibitoria

Qualora la sentenza di apertura della procedura sia impugnata, il curatore, destinatario della notifica del reclamo e del relativo decreto di fissazione dell'udienza, deve valutare, come avveniva nella vigenza della legge fallimentare, se costituirsi (a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza) in giudizio.

La novità sta nel fatto che la corte di appello, qualora ricorrano gravi e fondati motivi, può non solo sospendere, in tutto o in parte (anche solo temporaneamente), la liquidazione dell'attivo, ma **può ordinare anche la sospensione della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione.**

3.2. La revoca dell'apertura

L'art. 53 CCII, inoltre, prevede, come in passato, che, qualora la liquidazione giudiziale venga revocata, restano comunque salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura, ma pure che l'attività di amministrazione dei beni e di esercizio dell'impresa torna al debitore.

La novità questa volta sta non tanto nel fatto che il curatore resta comunque in carica in attesa del passaggio in giudicato della sentenza che si è pronunciata sulla revoca della liquidazione, ma soprattutto nel fatto che fino a quel momento egli si trova, nella sostanza, a svolgere le

medesime funzioni del commissario giudiziale nominato a seguito del deposito della domanda di cui all'art. 44 CCI (c.d. domanda "in bianco"), ossia:

- vigila sull'attività di amministrazione dei beni e di esercizio dell'impresa, che spettano al debitore;
- vigila sul rispetto dell'obbligo di deposito della relazione periodica sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere secondo le disposizioni date con la sentenza della corte di appello e fino al passaggio in giudicato della sentenza medesima;
- su richiesta del tribunale, esprime il proprio parere sull'autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione;
- comunica la predetta relazione ai creditori e provvede alla pubblicazione nel registro delle imprese entro il giorno successivo al suo deposito in cancelleria, salvo che non vi sia un provvedimento del tribunale che ne dispone la eventuale segretezza;
- segnala al tribunale la violazione degli obblighi imposti al debitore dalla corte di appello (all'esito della segnalazione il tribunale, accertata la violazione, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, con decreto che è trasmesso al registro delle imprese per la pubblicazione).

Divenuto definitivo il provvedimento di revoca, il curatore deve oggi:

- come in passato, presentare il conto della gestione, a norma dell'art. 231 CCII;
- provvedere alla cancellazione della sentenza di apertura della procedura presso il registro delle imprese.

4. Gestione della procedura e reclamo

4.1. Giudizi

L'art. 128 CCII, dopo aver ribadito che il curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e lo gestisce sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori e che non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato (salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale, nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del Tribunale ed in ogni altro caso in cui non occorra la difesa tecnica), dispone che detto organo della procedura può assumere la veste di difensore, se in possesso della necessaria qualifica, nei giudizi avanti al giudice tributario quando ciò è funzionale ad un risparmio per la massa.

E' stato inoltre specificato dal "correttivo" che la scelta dei difensori spetta sempre al curatore, anche nei casi in cui, per stare in giudizio, è necessaria l'autorizzazione del giudice delegato.

Sulla rotazione delle nomine e sui divieti di nomina si rinvia alla circolare di questo Tribunale sulla nomine e l'efficienza della procedure.

4.2. Coadiutori

Il "gestori" delle procedure sono soggetti che per definizione sono dotati di tutte le conoscenze necessarie per svolgere il proprio incarico. Di conseguenza, la nomina del coadiutore è un fatto eccezionale, per cui nell'istanza di nomina vanno indicati i motivi che la suggeriscono.

Del compenso liquidato al coadiutore si terrà conto in sede di liquidazione di quello al nominante; il compenso del delegato, invece, sarà detratto dal compenso del nominante.

Anche al riguardo si rinvia alla circolare di questo Tribunale sulla nomine e l'efficienza della procedure.

4.3. Reclami

L'art. 133 CCII conferma che contro gli atti del curatore è ammesso reclamo per violazione di legge, con ricorso al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Si specifica, tuttavia, che il curatore **deve conformarsi alla decisione assunta dal giudice delegato**, contro la quale può essere proposto reclamo a norma dell'articolo 124 CCII.

5. Deposito e prelievo di somme

In tema di gestione delle somme riscosse, l'art. 131 CCII prevede l'obbligo di aprire un conto corrente intestato alla procedura presso un ufficio postale o una banca da lui scelta.

Entro il termine massimo di dieci giorni le somme riscosse a qualunque titolo sono li depositate e la violazione di quest'obbligo è valutata dal tribunale ai fini dell'eventuale revoca dall'incarico.

La norma introduce alcune novità in tema di prelievo delle somme. Difatti, dopo aver ribadito che per prelevare le somme il curatore deve munirsi di mandato di pagamento (in difetto del quale l'istituto di credito non può eseguire l'operazione richiesta) del giudice delegato dispone che:

- nel periodo di intestazione al Fondo Unico Giustizia del conto corrente, occorre anche l'autorizzazione di Equitalia Giustizia S.p.A.;
- il mandato deve essere trasmesso telematicamente alla banca, secondo la disciplina che sarà stabilita con apposito d.m. (fino a tale momento, dunque, si seguirà la procedura attualmente vigente)

6. Comunicazioni telematiche.

Particolare sottolineatura è stata dedicata alla individuazione dei canali per il tramite dei quali il curatore deve comunicare con i suoi interlocutori, introducendosi, con l'art. 10 CCII, la regola generale per cui le comunicazioni sono effettuate al domicilio digitale risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno l'obbligo di munirsene.

Invece, per coloro che non hanno l'obbligo di munirsi di pec, nonché per il debitore (o per il legale rappresentante della società nei cui confronti si è aperta la liquidazione giudiziale) ed in generale per i soggetti che hanno sede o risiedono all'estero, il curatore deve attivare un domicilio digitale da utilizzare esclusivamente per la procedura, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

A proposito di questa norma, la relazione illustrativa afferma che *"le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo e assistenza delle procedure sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale assegnato dai medesimi organi ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene; ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero; al debitore e al legale rappresentante della società o ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal codice dell'insolvenza. Si tratta di modalità idonee a semplificare e velocizzare le comunicazioni"*.

Ne consegue che è posto a carico del curatore (ma anche dei commissari giudiziali) l'obbligo di assegnare un domicilio digitale ai seguenti soggetti:

- ai creditori che non hanno l'obbligo di munirsi;
- ai soggetti che risiedono all'estero;
- al debitore.

I costi di questo adempimento sono sempre a carico della procedura.

Potrebbe anche ritenersi che questa regola non debba essere applicata nelle liquidazioni giudiziali, stante il disposto dell'art. 201, comma 3, lettera e), e comma 5 CCII, i quali prevedono che, nel depositare istanza di insinuazione al passivo, gli interessati debbano indicare l'indirizzo pec "al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura", con l'avvertenza che in difetto si applica l'art. 10, comma 3, CCII (e dunque la comunicazione avverrà mediante deposito in cancelleria). La tesi, però cozza con l'art. 201, comma 5, CCII, il quale, nel prevedere che, in caso di omessa indicazione dell'indirizzo o mancata consegna per causa imputabile al destinatario del messaggio si applica l'art. 10, comma 3, citato, recepisce anche l'ultimo capoverso di detto comma, il quale prevede che la comunicazione mediante deposito in cancelleria si esegue anche nei confronti di coloro cui è stato assegnato un domicilio digitale.

In realtà, si tratta di indirizzi di posta che dovrebbero essere "generati" automaticamente dal sistema informatico di cancelleria, ma questa funzionalità ancora non è stata attivata. Purtuttavia, a fronte di prime indicazioni a non tenere conto della norma, è oggi prevalsa la prassi di fornire, nelle more dell'implementazione del suddetto sistema, un indirizzo pec ottenuto su domanda del Curatore ed a spese della procedura.

Il comma terzo dispone che nei confronti di soggetti che, pur essendovi obbligati, non hanno provveduto ad istituire o comunicare il loro domicilio digitale le comunicazioni sono eseguite mediante **deposito in cancelleria**.

Alla comunicazione mediante deposito in cancelleria si procede anche nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica per cause imputabili al destinatario, sia che si tratti di soggetto tenuto a munirsi di domicilio digitale, sia che si tratti di soggetto cui il domicilio digitale è stato assegnato dal curatore.

Il comma 4 prevede, infine, **un obbligo, a carico del curatore, di conservazione dei messaggi inviati e ricevuti e ciò, deve ritenersi, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.**

7. Libro giornale.

Dopo aver ribadito che il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, il che rende applicabile al curatore la disciplina dell'art. 2236 cod. civ., l'art. 136 CCII conferma per il curatore **l'obbligo di tenuta del libro giornale**, a proposito del quale introduce talune novità.

In primo luogo, viene superata la previsione in forza della quale il libro giornale deve essere vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori: **il registro, infatti, è oggi informatico e deve essere consultabile telematicamente**, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori.

In esso il curatore deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione, ma si aggiunge che deve **provvedere, con cadenza mensile, a firmarlo digitalmente ed apporvi la marca temporale**, in conformità alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici.

Pertanto, istituito il registro, il curatore **ne trasmette periodicamente copia** (ogni tre mesi) con allegata documentazione attestante l'apposizione delle marche temporali.

8. Rapporti tra curatore e comitato dei creditori.

Ai fini della nomina del comitato da parte del giudice delegato, (che deve avvenire entro il termine di 30 giorni decorrenti dall'apertura della liquidazione giudiziale, sentito il curatore e tenuto conto della disponibilità ad assumere l'incarico e delle altre indicazioni eventualmente date dai creditori con la domanda di ammissione al passivo, o precedentemente), il curatore è tenuto ad una serie di adempimenti:

- deve invitare i creditori a far parte del comitato;
- deve provvedere a comunicare - entro il termine suddetto e poi all'esito della verifica dello stato passivo - al giudice delegato l'elenco dei creditori resisi disponibili o l'impossibilità di reperire soggetti disposti a far parte dell'organo;
- ove la nomina sia possibile e sia effettuata, deve provvedere a comunicare al suddetto giudice l'intervenuta accettazione;
- deve convocare il comitato entro 10 giorni dalla sua costituzione ai fini della nomina del presidente.

Costituisce, invece, una novità meritevole di nota quella per cui il rimborso spese ed il compenso del comitato dei creditori non è più deciso dai creditori che rappresentano la maggioranza di quelli ammessi al passivo, bensì dal giudice delegato, che provvede su istanza del comitato dei creditori, acquisito il parere del curatore.

Le attività per le quali il curatore deve richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori sono indicate, *in primis*, dall'art. 132 CCII (riduzioni di crediti, transazioni, compromessi, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, cancellazione di ipoteche, restituzione di pegni, svincolo delle cauzioni, accettazione di eredità e donazioni, altri atti di straordinaria amministrazione).

La richiesta di autorizzazione (anche rivolta al giudice delegato che opera "in surroga" del comitato) deve essere sempre corredata dal parere sulla convenienza della proposta. Dell'operazione deve essere anche informato il giudice delegato, salvo che la stessa non sia già stata autorizzata con il programma di liquidazione quando il valore dell'atto sia superiore a cinquantamila euro, o abbia ad oggetto transazioni.

Sono poi disseminate nel codice altre ipotesi in cui il curatore deve richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori. Esse sono:

- art. 129: nomina di delegati per specifiche operazioni e di coadiutori;
- art. 142: rinuncia ad acquisire i beni del debitore;
- art. 172: subentro o recesso dai contratti pendenti;
- art. 174: contratti aventi ad oggetto immobili da costruire;
- art. 175: contratti strettamente personali stipulati dal debitore;
- art. 178: subentro nei contratti di vendita con riserva di proprietà quando il prezzo deve essere pagato a termine o a rate;
- art. 184: recesso dal contratto di affitto di azienda;
- art. 185: recesso dal contratto di locazione;
- art. 186: subentro nel contratto di appalto;
- art. 213: programma di liquidazione;
- art. 213: non acquisizione all'attivo o rinuncia alla liquidazione di uno o più beni;
- art. 222: pagamento dei crediti prededucibili.

In altri casi, poi, il comitato dei creditori deve essere avvisato, sentito o comunque deve esprimere un parere:

- art. 134: procedimento di revoca del curatore;

- art. 146: beni e i diritti di natura strettamente personale, nonché gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia;
- art. 147: alimenti al debitore;
- art. 152: richiesta del creditore di realizzare crediti privilegiati al di fuori del programma di liquidazione;
- art. 176: finanziamenti destinati ad uno specifico affare;
- art. 189: rapporti di lavoro subordinato pendenti;
- art. 195: operazioni di rimozione dei sigilli e redazione dell'inventario;
- art. 196: non inclusione nell'inventario o restituzione agli aventi diritto di beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili;
- art. 209: richiesta del curatore di non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo;
- art. 211: esercizio dell'attività di impresa;
- art. 212: affitto d'azienda;
- art. 217: sospensione delle operazioni di vendita;
- art. 235: chiusura della procedura perché la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura.

9. Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore

Gli obblighi informativi cui il curatore è tenuto sin dalle battute iniziali sono stati notevolmente **implementati** dall'art. 130 CCII.

9.1. Relazione preliminare

Costituisce una prima novità il fatto che il curatore, **entro 30 giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione, deposita una iniziale informativa** (che non si sostituisce alla relazione particolareggiata, ma ad essa si aggiunge) in cui è chiamato a dare conto:

- delle cause dell'insolvenza;
- delle eventuali responsabilità del debitore, degli amministratori e degli organi di controllo della società (sindaci e revisori contabili).

Al riguardo si rinvia alla circolare di questo giudice ed al **protocollo con la Procura della Repubblica**.

9.2. Omissioni degli amministratori

Altra novità è rappresentata dal fatto che quando il debitore o gli amministratori non hanno **ottemperato all'obbligo di deposito dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori disposto dal tribunale** (ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera c, CCII) con la sentenza di dichiarazione della liquidazione giudiziale (a meno che – ma questo vale solo per il debitore persona fisica - non abbia già provveduto nel momento in cui abbia chiesto l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza a norma dell'art. 39 CCII), il curatore:

- **ne informa** senza indugio il pubblico ministero;
- può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a **banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 49 CCII, indicandole specificamente** nell'istanza di autorizzazione, con riferimento alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale.

Analoga richiesta può essere effettuata anche quando le scritture contabili sono incomplete oppure inattendibili.

Il correttivo specifica che **analoga segnalazione al P.M.** va compiuta quando, entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale, **il debitore non presenta il bilancio dell'ultimo esercizio, ipotesi in cui il curatore deve redigerlo.**

9.3. Relazione particolareggiata

I commi quarto e quinto dell'art. 130 CCII prevedono poi che, **entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo** (e non più entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento), il curatore deposita una relazione particolareggiata in ordine:

- al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi;
- al tempo ed alle cause dell'insolvenza;
- alla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa;
- alla responsabilità del debitore o di altri;
- a quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale³¹

Quando il debitore è una società o altro ente, la relazione espone altresì i fatti accertati e le informazioni raccolte **sulla responsabilità** degli amministratori, degli organi di controllo, dei soci e di eventuali soggetti estranei alla società.

Infine, se la società o l'ente fa parte di un **gruppo**, la relazione deve riferire anche sulla natura dei rapporti con le altre società o enti e sulla eventuale responsabilità di questi ultimi in ordine alla insolvenza del debitore.

Al riguardo si rinvia alla circolare di questo giudice ed al protocollo con la Procura della Repubblica.

Il comma sesto consente che la relazione particolareggiata **possa essere depositata entro 180 giorni decorrenti dalla dichiarazione della liquidazione giudiziale quando non si fa luogo all'accertamento del passivo.** Affinché decorra questo diverso termine, però, è necessario che il tribunale pronunci il decreto di cui all'art. 209 CCII.

9.4. Deposito delle relazioni ed invio alla Procura della Repubblica

Viene ribadito che **tutte le relazioni devono essere depositate, a cura del curatore, presso la locale Procura della Repubblica nei 5 giorni successivi al deposito**, e che il giudice può disporre in tutto o in parte la secretazione della relazione.

9.5. Rapporti riepilogativi

Il comma nono dell'art. 130 CCII prevede, infine, che il curatore, entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, presenta al giudice delegato e contestualmente trasmette al comitato dei creditori un **rapporto riepilogativo** delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, il cui contenuto è pertanto lo stesso della prima relazione particolareggiata di cui al comma 4 (da non confondersi con l'informativa di cui al comma 1), cui sono allegati: il conto della sua gestione e gli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi.

10. Gestione dei rapporti giuridici pendenti.

Così come nella legge fallimentare, il curatore deve confrontarsi con la gestione dei rapporti pendenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.

Si ribadisce preliminarmente, all'art. 172 CCII, che detti contratti restano sospesi e che il curatore deve chiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori al subentro o al recesso. A questo fine, il creditore può mettere in mora il curatore, chiedendo che gli venga fissato un termine per esprimersi, decorso il quale il contratto è risolto.

10.1. Contratti preliminari

Stessa autorizzazione deve essere richiesta per lo scioglimento dal contratto preliminare: anche se l'art. 173 CCII non lo prevede, infatti, sembra un mero difetto di coordinamento derivante dal fatto che la disciplina era contenuta all'interno dell'art. 72 l. fall.

Disciplina diversa è prevista per i **contratti preliminari di vendita pendenti, trascritti ai sensi dell'art. 2645-bis c.c. ed aventi ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale del promissario acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa del promissario acquirente.** Per questi contratti l'art. 173 CCII, pur ribadendo che non si sciolgono, aggiunge che l'esecuzione è subordinata al fatto che gli effetti della trascrizione non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale e che (soprattutto) il promissario acquirente ne chieda l'esecuzione nel termine e secondo le modalità stabilite per la presentazione delle domande di accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura, il che nella sostanza si traduce nel fatto che la permanenza degli effetti del contratto è rimessa alla libera scelta del promissario acquirente.

In sostanza, dunque, mentre nella legge fallimentare questi contratti non si scioglievano, nel codice è previsto che, affinché possano non sciogliersi, è necessario (tra l'altro) che il promissario acquirente **presenti domanda di esecuzione ex art. 2932 cod. civ. nei termini e nelle forme della domanda di rivendica.**

Inoltre si stabilisce, al quarto comma, che *"gli acconti corrisposti prima dell'apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in misura pari alla metà dell'importo che il promissario acquirente dimostra di aver versato"*, il che significa che il promissario acquirente è tenuto a pagare nuovamente la metà di quanto già versato al promittente venditore.

10.2. Contratto di affitto di azienda

La disciplina delle sorti del contratto di affitto di azienda (art. 184 CCII) pendente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale subisce sorti differenti a seconda che la liquidazione coinvolga il concedente o l'affittuario.

In caso di liquidazione che coinvolga il concedente, **il contratto non si scioglie ed il curatore ha 60 giorni di tempo per recedere** (previa autorizzazione del comitato dei creditori). Se decide di recedere, deve alla controparte un equo indennizzo (che non è più prededucibile, ma segue le regole della insinuazione al passivo), che nel dissenso tra le parti è determinato dal giudice delegato.

In caso di liquidazione che coinvolga l'affittuario, **invece, il contratto prosegue regolarmente, ma il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere.** Anche in questo caso, se decide di recedere deve corrispondere alla controparte un equo indennizzo, da pagarsi in moneta fallimentare, il cui importo, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato.

Il codice non consente più alla controparte la facoltà di recesso, per cui oggi l'unico soggetto che può decidere le sorti del contratto è il curatore.

È importante evidenziare che, **in seguito al recesso del curatore (così come pure alla scadenza del contratto), si applica la disciplina di cui all'art. 212, comma sesto, CCII.** Questo vuol dire che la curatela non sarà responsabile in solido per i debiti maturati sino alla cessazione del contratto di affitto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 c.c., ed i rapporti pendenti alla data di cessazione dell'affitto saranno trattati come rapporti pendenti alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale.

10.3. Contratto di locazione di immobili.

Anche a proposito del contratto di locazione, l'art. 185 CCII disciplina diversamente la liquidazione giudiziale a seconda che essa riguardi il conduttore o il locatore.

In caso di liquidazione che coinvolga il locatore, il curatore subentra nel contratto. Tuttavia, se alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale la residua durata del contratto medesimo è superiore a quattro anni, il curatore, entro un anno dall'apertura della procedura, può esercitare il diritto di recesso corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, da pagarsi in "moneta fallimentare". La norma precisa che il recesso produce effetti decorsi quattro anni dall'apertura della procedura.

Anche se la liquidazione giudiziale coinvolge il conduttore il curatore subentra, ma in questo caso le condizioni del recesso sono meno stringenti: infatti, il curatore può decidere di recedere in qualunque momento corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso da pagarsi in moneta concorsuale (e non prededucibile come previsto dalla legge fallimentare).

10.4. Rapporti di lavoro subordinato.

Particolare attenzione è stata riservata al trattamento dei rapporti di lavoro subordinato in essere alla data di apertura della liquidazione giudiziale, rispetto ai quali il ruolo e gli adempimenti del curatore vengono dettagliati, invero caoticamente, mediante l'applicazione delle regole della disciplina lavoristica.

Il principio fondamentale è che l'apertura della liquidazione giudiziale **non costituisce motivo (giusto o giustificato) di licenziamento:** i rapporti di lavoro subordinato in atto restano, quindi, sospesi, fino a quando il curatore, **con l'autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori,** comunica ai lavoratori il subentro, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso.

Recesso e subentro decorrono da momenti diversi: il primo ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale; il secondo, invece, decorre dalla comunicazione effettuata ai lavoratori dal curatore per iscritto.

Il curatore dispone di 4 mesi per comunicare il subentro, decorsi i quali il contratto di lavoro si risolve.

Quindici giorni prima della scadenza di questo termine il curatore può chiederne la proroga al giudice delegato. Analoga proroga può essere richiesta dal direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, oppure dai singoli lavoratori (nel qual caso la proroga ha effetto solo per coloro che la chiedono). La proroga può essere richiesta solo qualora sia ritenuta sussistente la **possibilità di ripresa o trasferimento a terzi dell'azienda o di un suo ramo.**

Se la richiesta di proroga viene accolta, il giudice delegato può assegnare al curatore un termine, non superiore a otto mesi, per decidere se recedere o subentrare nei contratti sospesi, decorsi infruttuosamente quali i rapporti ancora sospesi cessano con decorrenza dalla data di dichiarazione di apertura della liquidazione.

Il curatore procede in ogni caso al recesso in due casi:

- qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo;
- qualora sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto dell'organizzazione del lavoro.

Indipendentemente dal subentro o dal recesso, il curatore, entro trenta giorni dalla nomina (prorogabili di ulteriori 30 da parte del giudice delegato su istanza del curatore, quando l'impresa occupa più di cinquanta dipendenti), deve trasmettere all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale l'elenco dei dipendenti dell'impresa in forza al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale stessa.

Trascorsi quattro mesi dall'apertura della liquidazione giudiziale, le eventuali dimissioni del lavoratore si intendono rassegnate per giusta causa con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo, si intendono rassegnate per giusta causa le dimissioni durante i 4 mesi di sospensione del rapporto, a meno che non vi sia stato accesso ad ammortizzatori sociali che compensino la perdita della retribuzione.

Il codice disciplina anche il procedimento che il curatore deve seguire se intende procedere a licenziamento collettivo. È infatti previsto che egli debba darne previa comunicazione preventiva scritta:

- alle RSA ovvero alle RSU;
- alle rispettive associazioni di categoria (cui la comunicazione può essere inviata anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato);
- all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove i lavoratori interessati prestano in prevalenza la propria attività; all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale.

La comunicazione deve illustrare **le ragioni per le quali il curatore intende procedere ai licenziamenti, per cui occorre che in essa sia dato conto:**

- dei motivi che determinano la situazione di eccedenza;
- delle ragioni specifiche che impediscono il mantenimento del personale;
- del numero e dei profili professionali del personale eccedente;
- dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale;
- delle eventuali misure di sostegno sociale programmate.

Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, le RSA o le RSU (o anche l'Ispettorato territoriale del lavoro se l'avvio della procedura di licenziamento collettivo non è stato determinato dalla cessazione dell'attività dell'azienda o di un suo ramo) possono chiedere al curatore l'apertura di un tavolo di concertazione volto a esaminare le possibilità di utilizzazione diversa del personale nell'ambito della stessa impresa oppure, in subordine, di ricorrere a misure sociali.

La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo sindacale, salvo che il giudice delegato, per giusti motivi, ne autorizzi la proroga, prima della sua scadenza, per un termine non superiore a dieci giorni.

In caso di recesso, di licenziamento, dimissioni o risoluzione di diritto del rapporto di lavoro spetterà al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l'indennità di mancato preavviso, che è considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale. Lo stesso vale per il contributo previsto dall'art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012.

È implicito che tutti questi emolumenti presuppongono una **istanza di insinuazione al passivo del lavoratore.**

11. Sigilli, inventario, consegna del danaro e dei documenti.

Sebbene l'art. 193 CCII, nel ribadire che il curatore deve procedere alla immediata ricognizione dei beni del debitore, segua le orme dell'art. 84 l. fall., introduce comunque due novità.

In primo luogo è previsto che all'apposizione dei sigilli sui beni acquisiti all'attivo si procede "*se necessario*", ossia solo qualora non sia possibile provvedere direttamente alla redazione dell'inventario.

In secondo luogo la facoltà di nomina di coadiutori (nei casi in cui i beni si trovino in più luoghi o non sia agevole l'immediato compimento delle operazioni) non è più autorizzata dal comitato dei creditori, ma dal giudice delegato.

Si conferma che per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, la disciplina è quella di cui all'art. 758 c.p.c.: il curatore, dunque, redige processo verbale delle cose sulle quali non si possono apporre i sigilli e chiede al giudice la vendita delle cose deteriorabili.

Nel regolare la consegna del danaro, dei titoli, delle scritture contabili e di ogni altra documentazione, l'art. 194 CCII, dopo aver confermato la regola della legge fallimentare secondo cui essi devono essere consegnati al curatore, introduce la novità (peraltro già diritto vivente) per cui il danaro è depositato sul conto corrente della procedura, e non più "*in luogo idoneo*" su autorizzazione del giudice delegato. Questo adempimento deve essere assolto tenendo conto dell'art. 131 CCII, il quale prevede che, in vista della riscossione di somme, il curatore deve aprire un conto corrente intestato alla procedura, presso una banca da lui scelta, e che le somme riscosse a qualunque titolo sono lì depositate nel termine massimo di dieci giorni.

È infine confermato, all'art. 194 CCII, che i documenti e le scritture acquisite dal curatore possono essere esaminate ed estratte in copia da "*ogni interessato*" a sue spese. Costituisce una novità il fatto che l'autorizzazione alla consultazione non è più demandata al giudice delegato ma al curatore.

A proposito dell'inventario, l'art. 195 CCII mantiene la regola per cui il curatore deve procedere a redigerlo "*nel più breve tempo possibile*" compilando un processo verbale in doppio originale "*rimossi, se in precedenza apposti, i sigilli*". Non è più previsto, a differenza di quanto stabiliva l'art. 87 l. fall., che l'inventario debba essere necessariamente redatto alla presenza del cancelliere.

L'inventario deve essere preceduto da alcuni adempimenti preliminari:

- avviso al debitore;
- avviso al comitato dei creditori;
- nomina di uno stimatore, se necessario.

Il codice specifica che al verbale di inventario deve essere allegata la documentazione fotografica dei beni in esso indicati.

Dal processo verbale deve inoltre risultare che, prima di chiudere l'inventario, il curatore ha invitato il debitore - o, se si tratta di società, gli amministratori - a dichiarare se ha notizia di altri beni da comprendere nell'inventario, avvertendolo delle pene stabilite dall'art. 327 CCII in caso di falsa o omessa dichiarazione.

Anche nel nuovo codice è previsto dall'art. 196 CCI che non vanno inclusi nell'inventario o siano restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili. Il provvedimento di esclusione dall'inventario di questi beni è disposto dal giudice delegato su istanza dell'interessato, sentiti il curatore ed il

comitato dei creditori, che dunque non sono più chiamati ad esprimere un loro consenso, sicché è possibile procedere anche al cospetto di un loro mero silenzio.

Infine, l'art. 197 CCII, nel disporre che il curatore prende in consegna i beni e le scritture contabili man mano che ne fa l'inventario e che per i beni immobili si procede mediante notificazione di estratto della sentenza perché ne sia curata la trascrizione, impone implicitamente di ritenere che il curatore, subito dopo la nomina, debba **immediatamente eseguire una visura presso i competenti uffici per verificare l'esistenza di beni iscritti in proprietà del debitore.**

12. Esercizio dell'impresa.

Diversi gli "aggiustamenti" che hanno interessato il "vecchio" esercizio provvisorio.

La prima è tassonomica, atteso che esso cessa di chiamarsi tale: l'art. 211 CCII, infatti, **non parla più di "esercizio provvisorio", ma di "esercizio dell'impresa del debitore".**

Si tratta della declinazione di una filosofia che pervade tutto il codice, e che riposa sull'idea per cui la continuità aziendale, quale valore in sé, deve essere assicurato, per quanto possibile, anche nel corso della liquidazione giudiziale, sicché non si tratta più di fenomeno occasionale o "provvisorio".

Da questa nuova impostazione discende il primo comma dell'art. 211 CCII: **l'apertura della liquidazione non determina la cessazione dell'attività d'impresa a condizione che:**

- dall'interruzione possa derivare grave danno;
- la prosecuzione non rechi pregiudizio ai creditori.

Detto questo, il codice ribadisce, al comma secondo, che, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dall'interruzione può derivare un grave danno, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori.

Se con la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale non si è provveduto a disporre l'esercizio dell'impresa e questa opportunità dovesse palesarsi successivamente, la competenza spetta al giudice delegato, che provvede con decreto su proposta del curatore, pervio parere favorevole del comitato dei creditori.

Semestralmente, e comunque a conclusione dell'esercizio, il curatore deposita un **rendiconto dell'attività svolta.**

Il tribunale può ordinare la **cessazione dell'esercizio** in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

L'esercizio dell'impresa prevede il costante coinvolgimento del comitato dei creditori.

Detto organo, infatti:

- deve esprimere il proprio parere sulla prosecuzione;
- deve essere convocato trimestralmente dal curatore per riferire sull'andamento della gestione; deve pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio;
- l'esercizio deve cessare, su ordine del giudice delegato, se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità;
- deve essere informato dal curatore circa l'esistenza di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio;
- deve essere conseguentemente sentito (unitamente al curatore) prima che sia ordinata la cessazione dell'esercizio.

13. Affitto dell'azienda o di suoi rami.

La disciplina dell'affitto dell'azienda apparentemente non reca particolari elementi di novità. Invero se si guarda isolatamente l'art. 212 CCII, ci si avvede del fatto che esso corrisponde al vecchio art. 104-bis l. fall. Si prevede infatti che l'affitto di azienda o dei suoi rami può essere autorizzato dal giudice delegato anche prima della presentazione del programma di liquidazione, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori. Il comitato dei creditori deve esprimere il parere anche sull'eventuale riconoscimento (da inserirsi nel contratto di affitto) del diritto di prelazione, nonché sulla possibilità che il curatore eserciti il diritto di recesso.

In realtà così non è.

Alcune accortezze devono essere osservate dal curatore in forza della previsione del secondo comma, a mente del quale **la scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore "a norma dell'articolo 216, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati"**.

Dunque:

- preliminarmente, il curatore dovrà nominare uno **stimatore**;
- la **relazione di stima** deve possedere i requisiti di cui all'art 216 CCII, che a sua volta rimanda all'art. 173-bis disp. att. c.p.c.;
- anche per l'affitto dell'azienda il curatore dovrà compiere una **"scelta di campo"** tra la celebrazione di una procedura competitiva e lo svolgimento di una gara scandita dalle regole del codice di procedura civile;
- poiché la norma, oltre a rinviare all'art. 216 CCII (che già contempla l'obbligo di forme di pubblicità *"idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati"*, oltre alla pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche) richiede anch'essa adeguate forme di pubblicità, è da ritenersi necessaria anche la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche (PVP), in quanto le offerte devono presentarsi tramite detto portale, così come tramite esso deve essere formulata la richiesta di visita dell'azienda.

14. Liquidazione dell'attivo.

14.1. Programma di liquidazione.

A norma dell'art. 213 CCII, il curatore deve redigere il programma di liquidazione **entro 60 giorni dall'inventario ed in ogni caso entro 150 giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, a pena di revoca dell'incarico**, e trasmetterlo al giudice delegato che ne autorizza la trasmissione al comitato dei creditori per l'approvazione. Il giudice delegato dunque è chiamato dal codice a compiere un vaglio preliminare sul programma di liquidazione, anticipato rispetto alla sua approvazione da parte del comitato dei creditori.

Si conferma la possibilità per il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, di **non acquisire all'attivo, o rinunciare a liquidare, uno o più beni**, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. Ottenuta l'autorizzazione, il curatore è tenuto ad un duplice onere:

- darne comunicazione ai creditori (affinché possano agire esecutivamente su quei beni);
- **notificare** l'autorizzazione ai pubblici registri, nel caso si tratti di beni immobili o di beni mobili registrati, in modo tale che sia annotata la cancellazione della trascrizione della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale.

Per indirizzare questa scelta il codice presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non abbia fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attività liquidatoria e solo in presenza di giustificati motivi.

Scompare l'elenco di cui al secondo comma dell'art. 104-ter l. fall. (anche se, fatta salva la scomparsa del riferimento alle proposte concordatarie, il contenuto è sostanzialmente rimasto). Esso è sostituito dalla previsione (comma 3) per cui il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati, separatamente:

- criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili;
- criteri e modalità della liquidazione degli altri beni;
- criteri e modalità della riscossione dei crediti.

Per ciascun cespite, o per ciascuna categoria di beni, le modalità di liquidazione dovranno essere particolarmente dettagliate. In particolare, il curatore dovrà specificare:

- se sarà egli stesso a vendere o se si affiderà ad un soggetto specializzato (che dovrà essere indicato);
- quale tipo di vendita telematica si adotterà, o se si preferirà la vendita analogica;
- il numero (almeno 3) di tentativi di vendita nel primo anno e le date in cui gli stessi si terranno;
- le forme di pubblicità individuate ulteriori e diverse dalla pubblicazione sul PVP;
- il notaio dinanzi al quale sarà stipulato l'eventuale atto di vendita;
- il gestore della vendita telematica;
- il riconoscimento della possibilità di pagamento rateale del prezzo da parte dell'aggiudicatario;
- per ciascuna vendita, costi e presumibili tempi di realizzo.

Vanno poi indicate:

- le azioni giudiziali di qualunque natura con i costi per il primo grado di giudizio;
- il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio;
- gli esiti delle liquidazioni già compiute.

Con riferimento all'azienda, il curatore deve indicare nel programma gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'attività imprenditoriale o l'affitto, la possibilità e le modalità di cessione unitaria, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.

Per responsabilizzare il curatore e contenere i tempi della procedura, il codice gli impone di indicare nel programma di liquidazione il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo, oltre al già previsto termine del suo presumibile completamento. Non solo.

Il curatore deve altresì predisporre gli atti in modo tale che:

- nel termine di otto mesi dall'apertura della procedura si tenga il primo esperimento di vendita;
- si svolgano complessivamente 3 esperimenti all'anno, nel caso di immobili;
- nel termine di mesi otto devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento.

Altra novità è quella per cui la liquidazione dell'attivo deve completarsi nel termine di cinque anni (non più due) dal deposito della sentenza di apertura della procedura, differibile a 7 in caso di eccezionale complessità, dal giudice delegato. È quindi necessario che all'approssimarsi del quinquennio il curatore in ritardo chieda la proroga.

Si conferma altresì che per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare un supplemento del piano di liquidazione.

È stata mantenuta la possibilità (non prevista nella originaria formulazione dell'art. 213 CCII) di **procedere alla liquidazione di singoli beni quando vi sia pericolo nel ritardo, prima dell'approvazione del programma di liquidazione.** In tali casi il curatore procede, **previa autorizzazione del giudice delegato, che decide sentito il comitato dei creditori.**

14.2. Modalità della liquidazione

L'art. 107 l. fall. è stato completamente riscritto e di esso rimane poca traccia nell'art. 216 CCII.

Si esplicita in primo luogo che la vendita dei beni deve essere preceduta da una loro **stima**, sicché il curatore prima di redigere il programma di liquidazione dovrà nominarlo **"ai sensi dell'articolo 129, comma 2"**, ossia su autorizzazione del comitato dei creditori.

La relazione di stima:

- andrà depositata con **modalità telematiche** (il che significa che sarà depositata in cancelleria e non più consegnata al curatore) con **l'avvertenza che il mancato rispetto degli oneri telematici anzidetti costituirà motivo di revoca dall'incarico;**
- dovrà essere redatta sulla base di **modelli informatici pubblicati sul portale delle vendite pubbliche;**
- ove riguardi beni immobili, dovrà contenere le informazioni previste per la perizia propria delle esecuzioni forzate individuali, in virtù del **rinvio testuale all'art. 173-bis disp. att. c.p.c.**

Anche l'art. 216 CCII prevede che la stima **"può essere omessa per i beni di modesto valore"**. Per la liquidazione del compenso dell'esperto viene richiamato, infine, il comma 3 dell'art. 161 disp. att. c.p.c., il quale, con riferimento all'esperto nominato ex art. 568 c.p.c., prevede che il compenso sia **"calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita"**, e che **"prima della vendita"** non possano **"essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima"**.

Si ribadisce che le vendite possono essere eseguite **tramite procedure competitive o secondo le disposizioni del codice di procedura civile**, con scelta rimessa al curatore ed espressa nel programma di liquidazione.

Per le vendite immobiliari il curatore è tenuto, come si è detto, a **celebrare almeno tre tentativi di vendita all'anno**, aggiungendosi (con previsione identica a quella prevista per le vendite nell'esecuzione individuale) che dopo il terzo tentativo di vendita il prezzo base può essere ridotto fino alla metà rispetto a quello dell'ultimo esperimento andato deserto. **Normalmente, tenuto conto della previsione di cui all'art. 213 CCII, i tentativi di vendita saranno complessivamente sei**, atteso che dopo questo numero di esperimenti l'art. 213 CCII introduce una previsione di non convenienza della liquidazione.

Si introduce anche nelle vendite concorsuali (sia competitive che non) l'**istituto dell'ordine di liberazione**, il che vuol dire che il curatore, nel programma di liquidazione o con separata (ma tempestiva) istanza, **dovrà premurarsi di chiederne al giudice la pronuncia.**

Sulla falsariga dell'art. 569, comma quarto, c.p.c., viene previsto che le vendite, anche quelle competitive sono effettuate con **modalità telematiche** tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo che tali modalità siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

Precisandosi che le offerte **"sono presentate tramite il portale delle vendite pubbliche"**, senza distinzione tra vendite mobiliari e vendite immobiliari, **si impedisce, di fatto la presentazione di offerte cartacee.** Ne consegue che non può più procedersi alla vendita **sincrona mista.**

Sibillina appare l'espressione per cui le vendite telematiche devono svolgersi "tramite il portale delle vendite pubbliche".

Posto che il codice già prevede espressamente che la pubblicità delle vendite sia eseguita almeno sul portale e che tramite portale devono presentarsi le offerte di acquisto e si prenota la visita del bene, l'unico senso che ad essa può attribuirsi è quello per cui la vendita telematica deve articolarsi secondo le regole operative stabilite con il d.m. 26 febbraio 2015, n. 32, emanato a norma dell'art. 161-ter disp. att. c.p.c., e le specifiche tecniche di cui all'art. 26 del citato d.m.

Il rinvio al modello costruito dal d.m. 32/2015 anche per le vendite competitive potrebbe, allora, **consentire vendite notevolmente semplificate**. Invero, essendo previsto che le vendite debbano svolgersi mediante procedure competitive, senza ulteriori precisazioni, non è impedita la possibilità che anche la vendita immobiliare si celebri secondo gli schemi semplificati previsti dall'art. 25 del citato d.m. per i beni mobili, i quali si caratterizzano certamente per un livello di minore articolazione rispetto a quelli della vendita immobiliare. A norma dell'art. 25, comma 1, d.m. 32/2015, infatti, l'interessato a partecipare alla procedura si deve registrare sul portale del gestore della vendita telematica, fornendo una serie di dati, e, all'esito della registrazione, il sistema genera le credenziali per la partecipazione alla vendita e gli assegna uno pseudonimo (o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato).

Ne consegue che:

- la domanda di partecipazione alla gara non è rivolta al giudice o al curatore, ma al gestore;
- l'ammissione alla procedura di vendita non viene decisa dal giudice o dal curatore, ma dal gestore, ossia da colui che fornisce le credenziali di accesso;
- non è prevista alcuna verifica relativa alla legittimazione negoziale dell'offerente;
- non è previsto alcun controllo sui dati identificativi trasmessi, né l'invio della copia informatica, per immagine, del documento analogico di identità;
- gli elementi dell'offerta sono solo due: prezzo offerto e cauzione versata.

Come si vede, si tratta di un modello assai semplificato, che probabilmente potrebbe essere adattato anche alla vendita immobiliare, a patto che si garantisca, quanto meno a gara terminata (e prima del decorso del termine per il versamento del saldo prezzo), un procedimento (che ben potrebbe svolgersi dinanzi al curatore) di identificazione dell'offerente.

Si conferma che tutti gli adempimenti pubblicitari devono effettuarsi **almeno trenta giorni prima della vendita, salvi casi di assoluta urgenza**.

Si richiama infine la disciplina dell'art. 585 c.p.c., in modo da comprendere nelle vendite fallimentari anche la possibilità che l'aggiudicatario sia un creditore ipotecario o si sia assunto un debito garantito da ipoteca, ovvero abbia fatto ricorso ad un finanziamento per l'acquisto.

Si interviene sull'obbligo per il curatore di comunicare agli organi della procedura l'esito delle vendite, prevedendo che esso debba essere assolto nel termine di **5 giorni** dalla sua conclusione. La comunicazione avviene mediante deposito nel fascicolo telematico della documentazione relativa alla vendita.

Si ritrascrive, infine, nel comma 10, il contenuto dell'art. 107 comma 6, l. fall., prevedendosi che, se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti **procedure esecutive**, il curatore può subentrarvi, altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione. Si recepisce solo il precedente giurisprudenziale per cui restano fermi gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.

Si conferma infine (art. 108, comma secondo, CCII) che, eseguita la vendita e riscosso il prezzo, il curatore dovrà chiedere al giudice delegato di ordinare, la cancellazione delle

iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

15. Rendiconto

La disciplina del conto della gestione, contenuta nell'art. 231 CCII, si connota per alcune novità procedurali.

Questa norma va letta insieme all'art 130, comma 9, CCII in forza del quale il curatore, entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (quindi, non più entro 6 mesi dal deposito della prima relazione ex art. 33 l. fall., a sua volta da depositarsi entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento) e, successivamente, ogni sei mesi, presenta, tra gli altri, un conto della gestione, con la conseguenza che i dati contenuti nei conti periodici dovrebbero confluire (eventualmente aggregati) nel conto finale.

Dopo essersi ribadito che il curatore presenta il conto della gestione dopo la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, e che esso consiste nella **esposizione analitica delle operazioni contabili e dell'attività di gestione della procedura**, si aggiunge che nel conto della gestione, altrettanto analiticamente, il curatore deve illustrare le **“modalità con cui ha attuato il programma di liquidazione e il relativo esito”**, con la conseguenza che, in linea teorica, **programma di liquidazione e conto della gestione dovrebbero coincidere**, nel senso che un conto della gestione, se il curatore ha ben operato, dovrebbe ribadire le previsioni del programma di liquidazione, dimostrando che esso è stato puntualmente rispettato.

Si conferma che il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza, che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.

Si ribadisce che il curatore notizia dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza:

- il debitore;
- i creditori ammessi al passivo;
- coloro che hanno proposto opposizione;
- i creditori in prededuzione non soddisfatti,

avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'articolo 201, comma 2, CCII.

Si aggiunge inoltre che alla comunicazione deve essere allegata copia del rendiconto.

La disciplina dell'udienza fissata per la discussione ed approvazione del conto della gestione è rimasta invariata: se non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio.

Approvato il conto della gestione, il curatore potrà depositare l'istanza di liquidazione del proprio compenso.

16. Compenso

La disciplina del compenso spettante al curatore risulta dalla combinata lettura degli artt. 137 e 219, comma 2, CCII.

Viene ribadito che il curatore ha diritto al compenso liquidato dal tribunale, su relazione del giudice delegato.

Il compenso può essere richiesto dopo l'approvazione del rendiconto (ed eventualmente dopo l'esecuzione del concordato) sulla base dei seguenti dati:

- attivo realizzato;
- passivo accertato;
- eventuali ricavi lordi ed utili netti derivanti dell'esercizio provvisorio;
- compenso liquidato ad eventuali esperti nominati dal tribunale con la sentenza ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), CCII, nonché a coadiutori e delegati nominati a norma dell'art. 129 CCII.

È evidente che per evitare una defaticante attività di ricerca, appare quantomai opportuno che questi dati siano già riportati nei rapporti riepilogativi, anche se negativi, e nella richiesta di liquidazione.

Rispondendo alle esigenze della prassi, il codice prevede che una integrazione del compenso è liquidato nei casi di chiusura per completo soddisfacimento dei creditori ammessi o mancanza di insinuazioni al passivo, per le attività di cui all'art. 233, comma 2, CCII (convocazione dell'assemblea per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione oppure richiesta la cancellazione dal registro delle imprese della società), nonché per le attività svolte fino a conclusione dei giudizi.

Anche la disciplina della liquidazione degli acconti subisce una modifica, poiché la loro liquidazione è consentita, salvo giustificati motivi, solo previa esecuzione (e non più mera presentazione) di un progetto di ripartizione parziale.

Viene inoltre previsto che se con la sentenza sono stati nominati esperti ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), CCII, il compenso dovuto al curatore è ridotto proporzionalmente in considerazione del compenso liquidato a tali soggetti.

Importanti chiarimenti vengono offerti al tema della liquidazione del compenso in caso di revoca della sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale. Invero, l'art. 366, comma primo, CCII modifica l'art. 147 del TUSG, il quale oggi prevede che le spese della procedura e il compenso del curatore sono:

- a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
- a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

Non vengono disciplinati i residuali casi, (quello in cui la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale non sia imputabile né al creditore, né al debitore), nel qual caso l'unica soluzione praticabile è quella per cui il compenso debba porsi a carico dell'erario.

Si prevede inoltre che l'accertamento circa la imputabilità della dichiarazione di apertura della liquidazione sia compiuto dalla Corte di Appello, la quale ne darà conto in sentenza.

17. Chiusura della procedura.

17.1. Casi di chiusura

Il codice ribadisce preliminarmente, all'art. 233 CCII, i casi di chiusura già contemplati dal primo comma dell'art. 118 l. fall., vale a dire:

- a) mancanza di insinuazioni al passivo;
- b) pagamento dei crediti e delle spese, anche prima del riparto finale;
- c) ripartizione finale;
- d) accertamento della inutilità della prosecuzione della procedura per insufficienza di attivo.

È una novità quella per cui la chiusura per le ipotesi di cui alle lettere a) e b) determina, in capo al curatore, la nascita dell'obbligo di convocare l'assemblea ordinaria dei soci per

le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il venti per cento del capitale sociale.

A norma dell'art. 137 CCII, per queste attività è dovuta al curatore una integrazione del compenso.

Si conferma, inoltre, che negli altri casi di chiusura il curatore deve chiedere la cancellazione dal registro delle imprese, salvo che non residuino procedimenti pendenti.

A tal proposito, poiché il curatore è chiamato a compiere tutte le attività prescritte dall'art. 233 CCII dopo aver ottenuto al liquidazione del proprio compenso ed il rimborso delle spese, sarà necessario che sin dalla richiesta di liquidazione queste spese future siano già determinate.

17.2. Prosecuzione di giudizi dopo la chiusura

Si conferma all'art. 234 CCII che la chiusura della procedura per intervenuta ripartizione dell'attivo non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi e non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese, alla quale si provvede solo alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari.

A proposito della chiusura anticipata, occorre dare conto del sempre più diffuso orientamento, cui in questa sede si intende aderire, di procedere alla c.d. chiusura anticipata in assenza di beni da liquidare ed in pendenza di liti attive o attività equipollenti non solo nel caso in cui sia possibile allo stato un riparto finale, ma anche quando sarà possibile il riparto solo all'esito del giudizio o dei giudizi che resteranno pendenti.

Rispetto ai giudizi in corso il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, e la legittimazione si estende (novità) a tutti i procedimenti di cognizione, di esecuzione e cautelari strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli alla liquidatela, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.

È una novità (recepita dalla prassi) quella per cui la chiusura per liti pendenti non dispensa il curatore dal deposito:

- dei rapporti riepilogativi periodici;
- di un supplemento di rendiconto;
- di un riparto supplementare di riparto (anche solo per distribuire le somme accantonate ai fini dei giudizi pendenti)

Infine, si esplicita che, eseguito l'ultimo progetto di ripartizione, o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di archiviare la procedura. Il tribunale provvede con decreto; entro dieci giorni successivi al deposito del decreto il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Si comunichi, a cura della Cancelleria ai destinatari di cui in intestazione (ai curatori a mezzo *mailing list*).

Frosinone, 24/10/2023

IL GIUDICE DELEGATO
Dott. Andrea Perugini



Funzione Giudiziale II-F
Dr. Roberto Massimo LAZZARI